

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "CIA - Comics, Illustrations & Arts - ONLUS"

#### Denominazione e sede

**Art. 1)** E' costituita l'Associazione denominata "CIA - Comics, Illustrations & Arts - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Canelli (AT), Viale Risorgimento n. 129.

#### Finalità

**Art. 3)** L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4)** L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore di promozione della cultura e dell'arte.

Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la promozione la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo del fumetto, dell'illustrazione, e dell'arte nel suo più ampio significato.

In particolare promuove, reportage, eventi, mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra espresso. L'associazione promuove ed incoraggia ogni forma di attività nel campo del fumetto, dell'illustrazione e dell'arte nel suo più ampio significato svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili per la diffusione della conoscenza e della pratica del fumetto, dell'illustrazione e dell'arte nel suo più ampio significato, in tutte le sue forme.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Durata

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

#### Soci

**Art. 6)** - Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

I Soci Fondatori:

Sono i soci che hanno sottoscritto "l'atto costitutivo" dell'Associazione.

I soci ordinari:

Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale. I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi

Martina Pan  
Barbara

Alfredo  
Piedillich

dell'Associazione. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci Onorari:

Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I soci sostenitori.

Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 3 e 4, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

**Art. 7)** L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

**Art. 8 )** Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

**Art. 9)** Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

**Art. 10)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

**Art. 11)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 12)** Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

**Art. 13)** Organi sociali. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

**Art. 14)** Assemblea dei Soci.

Martino Panni  
Barbara Busi

Stefano G. G. G.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale dell'anno successivo.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite mail, fax, raccomandata od altro strumento di comunicazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

**Art. 15) Validità dell'assemblea.**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

**Art. 16) Svolgimento dei lavori dell'assemblea.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

**Art. 17) Consiglio direttivo.**

Martino Baccini  
Barbara Baccini

Giancarlo P.

Martino Baccini  
Barbara Baccini

Giancarlo P.

